


MANUALE PER L'ALLEVATORE

ANAGRAFE ANIMALI DELLA SPECIE OVINA e CAPRINA



9 luglio 2005

Anagrafe degli Ovicaprini



Di che si tratta:

Dopo i Bovini è giunta l'ora di controllare gli OVINI, gli Allevatori debbono essere informati, questo documento aiuta a capire meglio di che si tratta.

Che cosa è cambiato ?

In Europa è nata una nuova legge per controllare meglio gli Ovini e i Caprini.

Per saperne di più:

Il Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie Ovina e Caprina.

Come previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) N. 21/2004 il sistema di identificazione e di registrazione, degli animali delle specie Ovina e Caprina, comprende i seguenti elementi:

- mezzi di identificazione di ciascun animale
- registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda
- documenti di trasporto
- registro centrale o banca dati nazionale informatizzata



Che cosa deve fare un proprietario di ovini o di caprini ?

Contattare Il Servizio Veterinario per comunicare alcuni dati

Quali dati? :

Tutti i proprietari di animali delle suddette specie sono tenuti a fornire ai Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti le seguenti informazioni aggiornate:

- Dati relativi al Proprietario degli animali
- Dati relativi al Detentore
- Le Specie allevate
- Il tipo di produzione

Perché?

I Servizi Veterinari delle ASL entro il 31 dicembre 2005 provvedono a completare la registrazione in Banca dati Nazionale delle informazioni riguardanti tutte le Aziende in cui sono allevati animali delle specie Ovina e Caprina.



Mod.4



Mod.5



Mod.6



Mod.7



Mod.8



Pinza

Come devono essere identificati gli animali ?

Ogni Regione decide come marcare gli animali scegliendo uno dei metodi consentiti dal Regolamento Europeo.

C'è differenza fra animali che vanno al macello entro 12 mesi e quelli che vivono oltre 12 mesi.

Per saperne di più:

Tutti gli animali di una azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

Gli animali possono essere identificati con una delle seguenti modalità:

Doppia marcatura:



Due marchi auricolari riportanti la stessa matricola, di 13 caratteri, assegnata dalla banca

dati nazionale del Ministero della Salute, con le caratteristiche previste dall'autorità competente

Marca e Tatuaggio:



Un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro e un tatuaggio sull'orecchio destro riportanti la stessa matricola, di 13 caratteri, assegnata dalla Banca dati nazionale del Ministero della Salute, con le caratteristiche previste dall'autorità competente

Semplificata:



Un marchio auricolare applicato sull'orecchio sinistro riportante solo la sigla del paese e il codice aziendale dell'unità epidemiologica (Esempio: IT 001 BO 001).

Questa modalità può essere utilizzata solo per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di 12 mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso paesi terzi. Gli animali identificati con questa modalità, se detenuti in allevamento oltre l'età di dodici mesi, oppure, se scambiati con Paesi della comunità, oppure, se esportati verso altri Paesi Terzi, dovranno essere identificati con la modalità di doppia identificazione e matricola assegnata dalla Banca dati Nazionale.

Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificativo di origine, mentre gli animali importati da un paese terzo che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n 93 e che rimangono nel territorio nazionale sono identificati nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lascino l'azienda.

Cosa si deve fare se un animale perde le marche applicate?

Deve sostituirle con marche che portano lo stesso numero di quelle perse

Per saperne di più:

Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito, ad un animale identificato a norma del nuovo regolamento CE 21/2004, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio con il suo numero di versione (es. IT00001234567891). L'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione di mezzi di identificazione sostitutivi recanti un codice diverso da quello riportato sul marchio smarrito o divenuto illeggibile, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati con la modalità semplificata.

Come si effettuano le richieste di marchi auricolari ?

Si richiedono al Servizio Veterinario della ASL compilando un modulo che si trova in fondo a questo documento.

Attenzione: L'allevatore può scegliere uno qualsiasi dei fornitori Ufficiali quello riportato nella domanda è Sfera Carta Modulistica Codice 017 perché è l'autore di questa guida. Se preferite altri fornitori chiedete di vedere l'elenco presso il Servizio Veterinario.

Per le specie Ovine e Caprine sono previste due tipi di richieste di marche auricolari, in particolare gli animali possono essere identificati:

- fino a 12 mesi, per i capi destinati alla macellazione, con una marca contenente il codice del paese seguito dal codice aziendale ;

- tutti i capi, che dovranno essere movimentati per scambi nazionali o esteri, sono identificati con una marca di 15 caratteri (codice del paese seguito da 13 caratteri. Si utilizzano codici di tredici numeri per differenziare le marche delle specie Ovina e Caprina da quelle delle specie Bovina e Bufalina di 12 numeri)

Attenzione : Le richieste di marche auricolari devono sempre essere autorizzate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale

Che servizi deve dare il fornitore di marche?

Il fornitore prescelto dall'Allevatore deve fornire tre cose:

le marche auricolari, il servizio di consegna rapido e preciso e soprattutto mantenere aggiornata la Banca dati Nazionale in modo scrupoloso perché questo sistema che costa all'allevatore a all'amministrazione pubblica raggiunga lo scopo di aiutare l'Allevatore a svolgere bene il suo lavoro.

Per saperne di più

L'esperienza fatta con i Bovini ha dimostrato che lo sforzo economico e di gestione sostenuto dagli Allevatori e dall'Amministrazione Pubblica ha dato buoni risultati, ci sono tuttavia dei punti critici che vanno migliorati.

Uno dei punti critici è rappresentato dalla complessità del sistema di distribuzione delle marche dalle numerosi mansioni che la legge affida ai fornitori di marche, facciamo alcuni esempi:

- Ordini inseriti erroneamente, già prodotti e spediti.
- Ordini smarriti durante il trasporto con relative denunce ai Carabinieri.
- Ordini di ristampe ripetuti involontariamente
- Smarrimento momentaneo di marche in fase di consegna.
- Urgenze per animali che debbono essere inviati al macello e conseguente riprogrammazione -delle produzioni giornaliere
- Aggiornamento quotidiano della Banca dati nazionale.
- Scarico delle forniture richieste dagli Allevatori e validate dai Servizi Veterinari ASL.
- Solleciti degli allevatori e contatti conseguenti con le ASL
- Consegne diversificate tra: Contrassegni, recapito presso il Servizio Veterinario, Associazioni di categoria.
- Verifica dei dati fiscali modificati ma non ancora acquisiti dalla ASL e dalla Banca dati Nazionale con conseguenti note d'accredito e nuove fatture.

Questi sono solo alcune attività che il fornitore deve svolgere e che esulano dalla semplice commercializzazione di marche di plastica.

Per questo il fornitore di marche deve dotarsi di sistemi informatici e di personale specializzato per gestire quotidianamente i diversi casi che si presentano. In sostanza se questi casi non vengono gestiti bene i riflessi negativi si ripercuotono su tutto il sistema, quindi anche sugli allevamenti gestiti in modo perfetto.

I costi delle marche di solito contengono questi servizi che il fornitore deve dare per legge e che incidono indicativamente nella misura del 35% del costo delle marche stesse.

Ecco perché l'allevatore deve essere consapevole che non si tratta di acquistare solo un supporto di plastica ma anche un servizio che è parte integrante di un sistema complesso su base Europea.



Che cosa è il registro di stalla ?

I detentori degli animali tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C della circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute . Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che non può essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale è facoltativa. Le informazioni riguardanti gli animali in partenza dall'azienda possono non essere registrate nel registro di carico e scarico qualora

allo stesso sia legata una copia o copia conforme del documento di trasporto.

Che cosa è il documento di trasporto?



A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e un macello, gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su un modello conforme a quanto riportato all'allegato D, e compilato dal detentore e dal trasportatore. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo non inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente. Nel caso in cui le informazioni previste dal documento di trasporto ad eccezione della firma del detentore, siano state preventivamente registrate nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto documento di trasporto non è obbligatorio.

Fino alla data del 31 dicembre 2007 è consentito utilizzare i modelli 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 317/96 integrandoli in maniera chiara con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.

Che dati contiene la Banca dati Nazionale ?



Nella Banca dati nazionale oltre alle informazioni riguardanti l'azienda così come precedentemente specificato, dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni:

- a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento così come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui è stato effettuato il rilevamento;
- b) i codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2008. Ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella banca dati riportando le seguenti informazioni:
- c) il numero di animali spostati;
- d) il codice di identificazione dell'azienda di partenza;
- e) la data di partenza;
- f) il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;
- g) la data di arrivo;
- h) i codici identificativi degli animali identificati univocamente e che sono oggetto di movimentazione a partire dalla data del 1° gennaio 2008.

La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non è obbligatoria.

Le informazioni di cui alle lettere a) - h) sono registrate in BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei soggetti delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.

Che cosa è il Censimento degli ovini e caprini ?



Come previsto dall'articolo 7 comma 2 Reg.(CE) 21 /2004 Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali regolarmente secondo le scadenze fissate dall'autorità competente dello Stato membro e , in ogni caso, almeno una volta all'anno.

La funzione di censimento permette di registrare periodicamente il rilevamento di capi presenti in ogni allevamento.